

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2013

indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06 aprile 2009, della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 06/04/2010 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09/04/2013 nonché della propria determinazione dirigenziale n. 38 del 11.04.2013

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, risorse regionali e risorse comunali.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI - S.d.S. - CASA - POLITICHE GIOVANILI

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando **15 Aprile 2013**, per 32 giorni consecutivi, e cioè fino al giorno **16 Maggio 2013** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Destinatari e Requisiti per l'ammissione al concorso. (Requisiti da possedere alla data di pubblicazione del Bando).

Possono partecipare al Bando coloro che:

Cittadinanza

- a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) siano cittadini di altro Stato a condizione che siano in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità. Per accedere alle risorse del fondo nazionale e regionale di cui alla Legge 431/1998, stante il disposto dell'art. 11, comma 13 del D.L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, gli immigrati devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, tale condizione deve essere dichiarata nella domanda.
- c) siano cittadini di altro Stato a condizione che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno. Coloro che si trovino in questa condizione potranno concorrere esclusivamente all'assegnazione dei contributi limitatamente alle risorse messe a disposizione dal Comune, salvo adeguarsi ad interpretazioni o indirizzi che potrebbero successivamente intervenire. In caso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) scaduti, è ammissibile la domanda qualora sia stata presentata valida domanda di rinnovo.

Residenza

- d) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio nell'immobile oggetto del contratto di locazione. Il requisito della residenza anagrafica nell'alloggio locato, per i nuovi contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del Bando deve essere comunque posseduto prima dell'erogazione del contributo.

Titolarità di diritti reali su alloggi

- e) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il Bando di concorso o nei comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia: non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- f) non siano titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del Comune di Campi Bisenzio pari a € 60,68.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

La non titolarità dei diritti di cui al punto d) ed e) è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare;

Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

- g) siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Campi Bisenzio, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, anche di natura transitoria, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della cedolare secca relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici).

Non sono ammissibili i contratti ad "uso foresteria" e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:

1. soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
2. soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge e che dimostrino il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto;
3. contratto di sub-locazione, registrato presso l'ufficio del Registro, tra il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore dipendente, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, e quest'ultimo abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione e dimostri il pagamento del canone di locazione (ricevute dell'affitto, busta paga, o altra attestazione da cui si evinca l'effettivo versamento del canone) a carico del richiedente, in favore dell'intestatario del contratto;
4. contratto di sub-locazione tra una O.N.L.U.S. e i soggetti residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il contributo ad integrazione del canone in favore dei soggetti di cui ai punti 3 e 4 sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e nella misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B), pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore I.S.E. e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla fascia A) del punto h) che segue.

Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

- h) non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; assegnatari di alloggio comunale (Alloggi parcheggio); titolari di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio (Comune Garante) acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune, ad esclusione del caso in cui il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione, corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune.

Situazione economica

- i) siano in possesso di una attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. dalla quale risulti un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 12.881,18) per l'anno 2012. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 12.881,18) e l'importo di € 28.111,05 Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 15.320,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica determinato con Delibera della Giunta Regionale n. 669/2011).

In ogni caso il valore I.S.E. non deve essere superiore a € 28.111,05.

In caso di I.S.E. zero o d'importo inferiore al canone la domanda sarà ammissibile solo se corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio o nei casi indicati dal presente Bando (vedi infra art. 4 lett. b).

Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione
non abbiano percepito benefici pubblici, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo, compreso i contributi previsti dalla Delibera G.R.T. 1088/2011 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, ad esclusione di quanto sopra indicato al punto d) del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 1:

- lett. a) b) c) d) e) ed f) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si é verificata.
- lett. h) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 nonché dal D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001, cioè quello individuato per ottenere la certificazione I.S.E./I.S.E.E. Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica.

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. devono essere indicati nell'I.S.E./I.S.E.E. della persona di cui risultano a carico, anche se non presenti nello stato di famiglia e residenti altrove.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

I figli minori di diciotto anni, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopra indicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune "non certificabile" devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale. I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quel paese.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Art. 4 – Documentazione obbligatoria

Per la partecipazione al Bando è necessaria la presentazione della documentazione seguente:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio denominata "Redditometro";
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che dichiarano un valore I.S.E. pari a "zero" o inferiore al canone di locazione dell'anno 2013, nel caso in cui vi sia una situazione reddituale variata nell'anno 2013 o ricevano un aiuto economico.

I soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore I.S.E. del nucleo familiare pari a "zero" o inferiore al canone di locazione devono allegare alla domanda espressa certificazione attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente (se diverso da ente pubblico) o associazione che presta assistenza, ovvero autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare è superiore al canone di locazione annuo. Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che sia allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l'immobile di residenza è condotto in locazione, in questo caso dovrà essere indicato il canone di locazione mensile. Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio i soggetti:

- che fruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune nel caso in cui il contributo del Comune copra l'intero importo del canone di locazione;
 - titolari di redditi non assoggettati I.R.P.E.F. con reddito annuo del nucleo risultante dalla dichiarazione I.S.E., tenuto conto anche dei redditi non assoggettati all'I.R.P.E.F., che copre l'intero importo del canone;
 - nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica ai fini della determinazione I.S.E./I.S.E.E. riporti un reddito complessivo del nucleo familiare superiore al canone di locazione dell'anno 2013;
- c) copia del contratto di locazione;
 - d) copia del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
 - e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea; qualora sia scaduto sarà necessario presentare il cedolino di rinnovo, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
 - f) copia dell'eventuale separazione legale o provvedimenti di separazione temporanea ed urgente (vedi sopra art. 2).

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) deve essere presentata a pena di esclusione.

Saranno ritenute ammissibili le domande nelle quali:

- il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. e/o il reddito non assoggettato all'I.R.P.E.F. anno 2012 sia almeno pari al canone di locazione anno 2013;
- il reddito complessivo attuale presunto per l'anno 2013 e/o eventuali redditi non assoggettati all'I.R.P.E.F. e/o le eventuali erogazioni di denaro da parte di terze persone sia almeno pari al canone di locazione anno 2013;

- il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. e/o non assoggettato all'I.R.P.E.F. anno 2012 e gli eventuali contributi erogati da parte dei Servizi di Assistenza del Comune nell'anno 2012 e le eventuali erogazioni di denaro da parte di terze persone siano almeno pari al canone di locazione anno 2013.

E' inammissibile la domanda presentata senza l'apposizione della firma del richiedente o, se non firmata davanti all'operatore dell'ufficio addetto alla ricezione, priva del documento di identità.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale

I requisiti di cui al punto i) dell'art. 1 sono desunti dall'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo. I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sono autorizzati al rilascio dell'attestazione I.S.E.E. L'attestazione I.S.E./I.S.E.E. valevole per questo Bando di concorso, viene calcolata con i redditi complessivi, dichiarati ai fini I.R.P.E.F., contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata (MOD. 730 o Modello Unico), oppure quelli indicati nell'ultima certificazione sostitutiva (Mod. CUD) qualora non sia stata presentata dichiarazione dei redditi.

I redditi da assumere a riferimento sono quelli dell'anno **2012**; per l'accertamento della situazione patrimoniale i beni mobili ed immobili da assumere a riferimento sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre 2012. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione fiscale tramite presentazione del Modello Unico, è fatto obbligo aggiornare la nuova dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione I.S.E./I.S.E.E. ai redditi 2012 entro il 9 Settembre 2013. Si precisa che eventuali altre date o proroghe disposte dalle autorità preposte per i termini di presentazione (in via telematica) del Modello Unico non influiscono sul suddetto ultimo termine perentorio.

L'aggiornamento della graduatoria conseguente alla presentazione della dichiarazione I.S.E. – I.S.E.E. aggiornata potrà comportare il passaggio del concorrente da una fascia all'altra della graduatoria e/o la rideterminazione del contributo spettante, se non la decadenza del concorrente per mancanza dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 242/2001 di modifica della rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/1999, il Comune si avvale della facoltà di richiedere la presentazione di una nuova attestazione I.S.E./I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima certificazione e/o dichiarazione reddituale disponibile nel periodo di apertura dei termini del presente Bando di concorso, ancorché il richiedente sia in possesso di un'attestazione I.S.E./I.S.E.E., in corso di validità, compilata sulla base dei redditi riferiti a due anni fiscali precedenti la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E.E.;

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta in due fasce "A" e "B", come sopra individuate. All'interno delle due fasce "A" e "B", i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni: **punti 1;**
- b) nucleo monoparentale con minori a carico (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico): **punti 1;**
- c) presenza nel nucleo familiare di un invalido con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% o presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 1;**
- d) presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% e/o di due o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 2;**

- e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre minori a carico: **punti 1**;
- f) nuclei familiari che hanno rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o equiparabili: **punti 1**.

Art. 7 – Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Bando.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete.

Il Dirigente competente, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda; a parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone al netto degli oneri accessori, sul valore dell'I.S.E. e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **3 Giugno 2013** e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 e s.m.i., all'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio, inderogabilmente entro e non oltre il giorno **17 Giugno 2013** a pena di inammissibilità.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione approverà la graduatoria definitiva che il Dirigente provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune il giorno **15 Luglio 2013**.

La graduatoria definitiva 2013 sarà trasmessa alla Regione Toscana per i successivi adempimenti.

Art. 8 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2013.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Campi Bisenzio **non inoltrerà comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati All'Albo Pretorio e disponibili presso la sede del Comune presso "Villa Montalvo" via di Limite n. 15. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it (pagina dell'ufficio casa e pagina bandi e gare).

Art. 9 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 167 del 19.07.1999), dall'art. 11 della legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale, assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle somme a carico del bilancio comunale.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione, dalle ricevute di affitto relative all'anno 2013 al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. come segue:

- **fascia A)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- **fascia B)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Canone di locazione.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2013, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Campi Bisenzio.

Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato nel contratto di locazione.

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 850,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale valore massimo.

Nel caso in cui il canone di locazione sia di fatto diviso fra più nuclei, anche non intestatari del contratto, il canone verrà comunque diviso per il numero dei nuclei dimoranti nell'alloggio ed il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al Bando. In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo.

In caso di **contratto con data di scadenza nel corso del 2013 e successiva al termine di chiusura del Bando**, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2013 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.

In caso di **contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione**, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E., sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto. Il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E., sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto, anche nel caso di cambio di residenza senza stipula di un nuovo contratto.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del canone pagato. Non si dà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione pagato relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In ogni caso non si procederà a rideterminazione della posizione in graduatoria.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a "zero" o inferiore al canone, e di reddito complessivo del nucleo familiare della dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. inferiore al canone, qualora a seguito della valutazione della documentazione prodotta tali domande siano ritenute ammissibili, il contributo verrà calcolato sul valore I.S.E. risultante dalla certificazione. Nel caso tale valore sia pari a "zero" il calcolo verrà effettuato considerando un I.S.E. uguale a "uno", per cui l'incidenza del canone risulterà pari al 100%.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2013, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo sarà liquidato solamente se la quota spettante sarà complessivamente almeno pari a € 100,00.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati nei limiti delle risorse complessivamente assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo Nazionale integrato con risorse regionali, e delle somme a carico del Bilancio Comunale.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell'art. 9 del presente Bando.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente Bando. In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", secondo l'ordine della graduatoria così come stabilito all'art. 7) del presente Bando.

L'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno di fascia A, si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2013, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, sarà possibile l'erogazione di un anticipo sulla quota di contributo teoricamente spettante subordinatamente alla liquidazione da parte della Regione Toscana dell'anticipo sulle risorse che saranno successivamente attribuite. Mentre il contributo definitivo verrà erogato sulla base della ripartizione del fondo da parte della Regione Toscana e dell'effettivo trasferimento delle risorse al Comune di Campi Bisenzio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, all'erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede/i individuato/i dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, qualora non ancora prodotte. Il contributo verrà

assegnato all'erede/i che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni risultanti dai contratti di locazione riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. La sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza.

Art. 11 – Morosità del conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. In tal caso è necessario produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui di seguito.

I richiedenti il contributo, che al momento della presentazione della domanda o successivamente, si rendano inadempienti nel pagamento di una o più mensilità del canone di locazione avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B", qualora vengano presentate le dichiarazioni richieste ai conduttori in condizione di morosità ed ai rispettivi locatori. Beneficeranno anche della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, prioritariamente al locatore dell'immobile ed in subordine al conduttore. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2013. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2014. Il locatore dovrà inoltre indicare le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo. L'erogazione del contributo al locatore può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore.

Art. 11 bis – Conduttori lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro, cassintegrati o in mobilità.

I conduttori lavoratori dipendenti,

- che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non imputabile al lavoratore con o senza diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, tuttora inoccupati;

- che siano in cassa integrazione o in mobilità;

avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B" e beneficeranno della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante. Tali vantaggi sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. ter – Conduttori che hanno dovuto rilasciare l'alloggio a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale.

Coloro che hanno dovuto rilasciare l'alloggio condotto in locazione nel quale avevano la residenza anagrafica a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale o di esecuzione immobiliare, purché siano seguiti dal Servizio Sociale Professionale e subordinatamente alla segnalazione del Servizio stesso, qualora abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione, beneficeranno della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante.

Le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter devono essere possedute a partire dall'01/01/2012 e fino al 31/12/2013.

Art. 12 – Obblighi a carico dei richiedenti

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo del canone distinto dagli eventuali oneri accessori. **Le ricevute, relative ai canoni di locazione dell'anno 2013 dovranno essere presentate: in allegato alla domanda le ricevute relative alle mensilità da Gennaio a Aprile 2013 e dal 02 Gennaio 2014 al 30 Gennaio 2014 le ricevute delle mensilità da Maggio a Dicembre 2013, o di tutto l'anno se non prodotte prima, comunque non oltre il termine perentorio del 30 Gennaio 2014.**

In caso di mancata presentazione delle ricevute relative ad alcune mensilità, anche nel caso siano state pagate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Analogamente si avrà riduzione del contributo qualora, dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti inferiore a quello dichiarato in fase di presentazione di domanda e/o risultante dal contratto ad essa allegato.

Nel caso di conduttori morosi, qualora l'importo del contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato prima al locatore fino alla concorrenza dell'importo della morosità, mentre l'importo residuo verrà liquidato al conduttore richiedente il contributo.

Si precisa che **le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del solo canone di locazione** eventualmente distinto dagli oneri accessori. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'istituto di credito, contenente le indicazioni di cui sopra. Non si accettano copie di bonifici o, comunque definiti, atti diversi dalle sopra indicate ricevute.

Entro lo stesso termine perentorio del 30 Gennaio 2014 deve essere prodotta:

- **copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta annuale di registrazione del contratto o dichiarazione del proprietario attestante l'opzione per la cedolare secca;**
- per i cittadini con permesso di soggiorno o permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) che abbiano prodotto in sede di presentazione della domanda, il cedolino di rinnovo, **permesso di soggiorno o permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.**

Devono inoltre essere fornite

Le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si ricorda che l'art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00. Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

I suddetti documenti dovranno essere fatti pervenire all'Ufficio Casa, consegnandoli di persona o tramite il servizio postale. L'Ufficio Casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione.

Art. 13- Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio del giorno **16 Maggio 2013**.

Art. 14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campi Bisenzio.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

- Ufficio Casa – Villa Montalvo, Via Limite n. 15 (Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00);
- Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36 (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.15);
- oppure spedita tramite raccomandata a/r.
- se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio all'indirizzo comune.campi.bisenzio@posta-cert.toscana.it. Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.

Nel caso di trasmissione all'Ufficio Protocollo o tramite servizio postale o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità valido del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il **16 Maggio 2013**.

L'amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale. Il Comune di Campi Bisenzio non assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. .

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 Il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del Bando.

Vengono effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

La graduatoria degli aventi diritto (fascia "A" e "B") è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Il Comune di Campi Bisenzio potrà effettuare controlli prima dell'erogazione dell'eventuale acconto e comunque prima del saldo finale dei contributi anno 2013 sulle domande classificate come ammissibili pur in presenza di un valore I.S.E. e/o della somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. pari a "zero" o inferiori al canone di locazione dell'anno 2013.

Art. 16 Norma finale e altre disposizioni

Per le richieste ammesse a contributo l'eventuale acconto e successivamente l'importo spettante sarà comunicato a mezzo lettera, una volta stabilita la percentuale di contributo da erogare, che verrà stabilita solo dopo che la Regione Toscana avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e s.m.i., alla Legge Regionale Toscana 96/96 e s.m.i., alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 628/09 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14/05/2009 così come integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 06/04/2010, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 05/04/2011 ed in ultimo dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29/05/2012.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003)

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Sig.ra Laura Bellacci, responsabile dell'Area Servizi Sociali – Casa – S.d.S. – Politiche Giovanili del Comune di Campi Bisenzio.

Campi Bisenzio, 15 Aprile 2013

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA – S.d.S. – CASA – POLITICHE GIOVANILI

Laura
Bellacci